

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 GIUGNO 2021, N. 959

Modifica delle Zone di protezione della fauna selvatica afferenti il territorio della provincia di Rimini (articolo 19 della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 10, comma 1, a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3, secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato, per una quota dal 20% al 30%, alla protezione della fauna selvatica e, nelle predette percentuali, sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- il comma 4, secondo il quale il territorio di protezione comprende, tra l'altro, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura;

- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete, rispettivamente, alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;

- il comma 8, secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;

- il comma 9, il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartite dalle Regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona;

- i commi da 13 a 16, che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare e la successiva istituzione;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56, ed, in particolare, l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazio-

ne e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015, tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni;

Visti, altresì, come modificati dalla predetta L.R. n. 1/2016:

- l'art. 5 della sopracitata L.R. n. 8/1994, il quale dispone:

- al comma 1, che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;

- al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l'altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

- l'art. 19 della L.R. n. 8/1994, che attribuisce alla Regione le competenze in merito alle zone di protezione della fauna selvatica, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 1, che le Oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rot-

te di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio regionale;

- al comma 2, che le "Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)" sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire, mediante la cattura di selvaggina stanziale, immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al comma 4, che l'estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l'altro, anche le Zone di Rifugio;

- ai commi 5 e 6, l'iter amministrativo che la Regione deve seguire per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, secondo il quale:

- la proposta di perimetrazione è notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmessa alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;

- avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14, della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all'istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;

- al comma 7, che la Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna mediante la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale, l'assistenza tecnica, la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni, gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate e la disciplina per l'accesso;

- al comma 7 bis, che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna sono demandate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- al comma 9, che il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente, mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;

- l'art. 24 della L.R. n. 8/1994, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell'ambito di protezione;

Vista la "Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna" di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007, e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Dato atto che:

- con riferimento alla citata "Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna", è stato elaborato il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023", approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR 2018-2023;

- con la propria deliberazione n. 1335 del 29 luglio 2019, in attuazione al Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, è stata disposta la revisione complessiva degli istituti di protezione su tutto il territorio provinciale di Rimini;

Vista, altresì, la propria deliberazione n. 214 del 15 febbraio 2021, con la quale è stata proposta la perimetrazione per la modifica delle Zone di ripopolamento e cattura denominate "Casteldelci", "Cavallino", "Pietracuta" e "Raibano di sopra" nel territorio di Rimini, descritte e rappresentate nell'Allegato 1 della predetta deliberazione, per meglio rispondere ai dettati del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023;

Verificata la coerenza della proposta di modifica delle citate ZRC con finalità pubblica di tutela della fauna selvatica, pervenuta dal Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini, con le indicazioni espresse in materia dal vigente PFVR;

Preso atto che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al citato art. 19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 rispetto alle proposte di perimetrazione di cui alla citata deliberazione n. 214/2021, con affissione all'Albo pretorio telematico dei Comuni interessati ed invio alle Organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;

Dato atto che il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini, nel trasmettere l'esito della fase di notifica e istruttoria in merito alle suddette proposte di perimetrazione, ha comunicato, tra l'altro, per le vie brevi, che, ai sensi dell'art. 19, comma 6 della più volte citata L.R. n. 8/1994, avverso le proposte di perimetrazione sopra richiamate non sono pervenute opposizioni motivate da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica delle Zone di Ripopolamento e Cattura denominate "Casteldelci", "Cavallino", "Pietracuta" e "Raibano di sopra" del territorio di Rimini e meglio specificate e rappresentate nell'Allegato 1 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, con l'istituzione delle zone protette, l'Ente persegue l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

Ritenuto di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di provvedere alla pubblicazione, sulle pagine web del Portale Agricoltura, Caccia e Pesca, della cartografia di cui al predetto Allegato 1, elaborata in formato "shapefile";

Ritenuto, inoltre, anche alla luce della L.R. n. 13/2015 e successive modifiche ed integrazioni e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati:

- di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini l'attuazione delle attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7, della L.R. n. 8/1994, nelle zone protette istituite con il presente provvedimento;

- di prevedere, in attuazione dei disposti di cui all'art. 19, comma 7 bis della L.R. n. 8/1994, che la Provincia di Rimini assicuri, tramite il proprio personale, le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna modificate con il presente provvedimento;

Dato atto che il già menzionato art. 19 della L.R. n. 8/1994

non stabilisce la durata del vincolo di destinazione delle zone di protezione, mentre, all'ultimo comma, dispone che possa essere revocato al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;

Ritenuto, pertanto, opportuno stabilire, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione n. 214/2021, che il vincolo di protezione delle ZRC in oggetto sia coerente e corrispondente a quello del PFVR 2018-2023, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023”, ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche, per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell’ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni

predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di provvedere alla modifica delle Zone di ripopolamento e cattura denominate “Casteldelci”, “Cavallino”, “Pietracuta” e “Raibano di sopra” nel territorio di Rimini, descritte e rappresentate nell’Allegato 1 alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web del Portale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna della cartografia di cui al predetto Allegato 1, elaborata in formato “shapefile”;
3. di dare atto che i confini delle zone di protezione di che trattasi dovranno essere delimitati con tabelle, esenti da tasse, di colore giallo, recanti, in carattere nero, la specificazione dell’ambito di protezione, collocate secondo le modalità di cui all’art. 24, della L.R. n. 8/1994;
4. di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini l’attuazione di tutte le attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7 della L.R. n. 8/1994, nelle zone protette istituite con il presente provvedimento;
5. di dare atto che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna selvatica, così come previsto all’art. 19, comma 7 bis della L.R. n. 8/1994, sono assicurate dalla Provincia di Rimini tramite il proprio personale;
6. di stabilire, inoltre, che la durata del vincolo di protezione delle zone indicate al precedente punto 1) sia corrispondente a quella del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179/2018, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;
7. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
8. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

ZRC denominata “Casteldelci”

Motivazione della proposta di modifica

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023, si ritiene opportuno rimodulare la perimetrazione della ZRC Casteldelci ubicata nel territorio dell’ATC RN2, già istituita ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 557/2019.

Tale riperimetrazione determina la restituzione al Territorio a gestione programmata della caccia di un’area di ha 44 e SASP di ha 40, con la contestuale annessione alla ZRC di un’area di ha 65 e SASP ha 55.

Nella porzione territoriale oggetto di restituzione al Territorio a gestione programmata della caccia, infatti, sono state individuate delle zone di “rimessa” per il cinghiale e, pertanto, al fine di tutelare le attività agricole, si ritiene necessario applicare una gestione attiva della specie.

La ZRC risulta idonea per il ripopolamento dei territori contigui mediante l’irradamento naturale della piccola selvaggina stanziale; le caratteristiche morfologiche del territorio, inoltre, permettono di realizzare un’efficiente vigilanza.

Descrizione dei confini

Partendo dalla località Casteldelci, il confine segue il crinale secondario fino a raggiungere la sponda destra del torrente Senatello; prosegue, poi, rimanendo sulla sponda destra fino all’altezza del Molino del Rio, attraversando l’alveo del fiume e procedendo fino al bivio con la strada comunale “Ville di Fraghetto”; poi a destra fino ad incrociare la SP76 all’imbocco del Ponte Pianarini. Da qui, si giunge al confine regionale, sul Torrente Senatello, con la Regione Toscana, fino ad incrociare la strada comunale in località La Pieve; prosegue lungo fossi e strade interpoderali, fino a località Monte di Sotto. A seguire si percorre, la strada comunale “Trebbio” fino ad incrociare la SP76, arrivando a località “Giardiniera” girando a sinistra e percorrendo la SP91; si supera l’abitato di Mercato e, prima dell’abitato di località “Schigno”, costeggiando la centralina dell’Enel si svolta di nuovo a destra, costeggiando la siepe alberata fino a metà del fosso, sino ad arrivare alla sponda destra del Torrente Senatello. Si segue, poi, la sponda del torrente fino ad incrociare di nuovo la SP76 e, da qui, fino a raggiungere il punto di partenza.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art.19, commi 5 e 6 della L.R. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 214 del 15 febbraio 2021, con la quale si propone la perimetrazione ai fini della modifica di alcune Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa ai singoli Comuni della Provincia di Rimini interessati per territorio, con apposite note via PEC, acquisite agli atti dello STACP di Rimini, per l’affissione all’Albo Pretorio telematico per almeno 70 giorni, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dalle modifiche dei confini delle ZRC/Oasi.

Si dà, altresì, atto che la proposta di modifica delle ZRC ed Oasi del territorio della Provincia di Rimini è stata assunta d’ufficio dallo STACP di Rimini su indicazione ed in collaborazione con ATC RN1 ed RN2 al fine di escludere, in applicazione del vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale, alcune limitate aree delle ZRC ed Oasi in questione che, nel corso del 2019 e 2020, si sono rivelate sede di “rimesse” privilegiate per i cinghiali. Le superfici restituite al territorio a gestione programmata della caccia sono state compensate con altrettante annessioni di territorio di pari o superiore entità, in genere all’interno delle stesse aree protette interessate.

Relativamente alla ZRC “Casteldelci”, in esame, l’affissione è stata richiesta con nota prot. 0230756.U del 17 marzo 2021 e certificata dal Comune di Casteldelci competente per territorio, con Relata di ricevimento prot. n. 0568076.E del 9 giugno 2021 (pubblicazione avvenuta dal 17 marzo 2021 al 31 maggio 2021).

Si ritengono, in tal modo, assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa, inoltre, che, rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini in comprensorio omogeneo 2; dal punto di vista catastale ed amministrativo, comprende terreni del Comune di Casteldelci. Occupa una superficie geografica di ha 94 e SASP di ha 82.

L'area presenta vocazionalità, nel complesso, media per il fagiano e bassa per la lepre. Parte del territorio è in area vocata per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato non è ricompreso in alcun SIC o ZPS.

Finalità/Obiettivi

Oltre agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano le seguenti finalità gestionali:

- irradamento naturale di esemplari di pernice rossa;
- irradamento naturale di esemplari di lepre.

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona, contraddistinte da aree a vegetazione naturale con la presenza di agricoltura a basso impatto ambientale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Semina di colture "a perdere"

La semina di colture agrarie, destinate all'utilizzo esclusivo da parte della piccola selvaggina stanziale, ha l'obiettivo di incrementare la capacità portante di un determinato ambiente.

Tali colture devono essere predisposte in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dalle specie.

Tutte le operazioni culturali necessarie per l'impianto dovranno prevedere l'utilizzo della strumentazione di base ed, inoltre, dovranno essere praticate delle tecniche colturali tali da non pregiudicare la sanità dell'ambiente.

La scelta delle sementi dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si prediligono erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernnini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Trinciatura periodica della vegetazione degli inculti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare, quale gli inculti, consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili.

Tali operazioni dovranno perseguire le seguenti caratteristiche tecniche:

- Periodo di realizzazione: fine dell'inverno (fine febbraio-inizio marzo) in quanto consente un rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici dal punto di vista trofico;
- Aree interessate: margini di zone boscate o di siepi, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m;
- Frequenza degli interventi: una o due volte all'anno, limitando la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco.

Ripristino e ripulitura di fossi, e sorgenti

La finalità di tale intervento è da ricercare nel mantenimento di punti di abbeverata naturali, indispensabili soprattutto per i fasianidi; tuttavia, dovrà essere mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che garantisce la funzione di rifugio e nidificazione per le specie di piccola selvaggina stanziale.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili della pernice rossa (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista, nel 2021, l'immissione di esemplari di pernice, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente, secondo le modalità previste dal vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere probabilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti da ZRC della Valmarecchia.

Piano delle catture

La ZRC è principalmente finalizzata all'irradiamento nel territorio circostante di lepri e pernici.

Solo qualora la densità della lepre raggiunga il minimo di 15 esemplari/kmq, potranno essere effettuate delle azioni di cattura esclusivamente ai fini della prevenzione dei danni alle colture sensibili eventualmente presenti. Eventuali catture di esemplari di pernice da utilizzare per immissioni in altre aree protette saranno oggetto di opportuna valutazione da parte dello STACP

(Si allega al presente documento cartografia della zona)

Cartografia ZRC Casteldelci



ZRC denominata “CAVALLINO”

Motivazione della proposta di modifica

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023, si ritiene opportuno rimodulare i confini della ZRC Cavallino, ubicata all’interno del territorio dell’ATC RN1, già istituita ai sensi della Delibera della Giunta regionale n. 557/2019.

Il fine di questa riperimetrazione è, principalmente, l’esclusione di alcune porzioni di territorio (un frutteto abbandonato negli ultimi anni e due fossi) che si sono rivelate adatte quali “rimesse” per cinghiali. La riduzione di superficie è compensata, in parte, dall’aggiunta di una parte di territorio nella parte nord-est della ZRC e, in parte, dall’ampliamento della ZRC di Raibano di Sopra.

L’area, così modificata, è comunque adatta alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie stanziali; il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l’irradimento naturale, il ripopolamento dei territori contigui ed infine presenta una morfologia che consente la cattura delle specie stanziali per la successiva immissione negli A.T.C. o il reinserimento in altre zone di protezione.

Descrizione dei confini

Partendo dal civico n. 68 in Via Ca’ Sensoli di Sotto (S.P. 41), il confine segue la carraia fino ad immettersi in Via Canneto; da qui, prosegue a destra verso valle e segue la via fino alla prima carraia sulla sinistra (davanti al civico n. 58), costeggiando il bordo dell’oliveto sulla destra, al termine del quale attraversa il campo fino al rudere presente a circa 170 metri. Dal rudere prosegue sulla destra lungo la capezzagna della vigna e la percorre verso valle, tenendo sempre le vigne sulla sinistra, fino al Rio Melo, seguendolo verso mare fino alla carraia. Prosegue a destra sulla carraia, attraversa il Rio Melo e arriva in Via Ca’ Bellino in direzione monte, continuando in Via Valliano fino all’incrocio con Via Casiccio. A seguire percorre Via Casiccio per 1,320 Km in direzione della S.P. 42 e, quindi, prosegue sulla carraia sulla sinistra, seguendola per 845 metri; poi, gira a destra fino al civico 1040 di Via Valliano e, quindi, Via Pianello di Valliano. Prosegue verso monte lungo questa via e lungo la carraia fino al Fosso della Lama in direzione valle, fino al primo ponticello. Qui, prosegue a destra sulla carraia fino a Via Serra in direzione valle fino al civico 4 e, da qui, segue la carraia sulla destra fino all’incrocio con Via Stracciarino; quindi, svolta a sinistra e segue via Stracciarino fino all’incrocio con Via Riva Bianca e poi in direzione della S.P. 41 fino al civico 15. Da qui, percorsi circa 150 metri sempre lungo Via Riva Bianca, svolta a destra e segue il bordo del campo e la carraia fino alla S.P. 41 (Via Montescudo), procedendo in direzione monte fino al punto di partenza.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art.19, commi 5 e 6 della L.R. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 214 del 15 febbraio 2021, con la quale si propone la perimetrazione ai fini della modifica di alcune Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa ai singoli Comuni della Provincia di Rimini interessati per territorio, con apposite note via PEC, acquisite agli atti dello STACP di Rimini, per l’affissione all’Albo Pretorio telematico per almeno 70 giorni, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dalle modifiche dei confini delle ZRC/Oasi.

Si dà altresì atto che la proposta di modifica delle ZRC ed Oasi del territorio della Provincia di Rimini è stata assunta d’ufficio dallo STACP di Rimini su indicazione ed in collaborazione con ATC RN1 ed RN2 al fine di escludere, in applicazione del vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale, alcune limitate aree delle ZRC ed Oasi in questione che, nel corso del 2019 e 2020, si sono rivelate sede di “rimesse” privilegiate per i cinghiali. Le superfici restituite al territorio a gestione programmata della caccia sono state compensate; con altrettante annessioni di territorio di pari o superiore entità, in genere all’interno delle stesse aree protette interessate.

Relativamente alla ZRC “Cavallino”, in esame, l’affissione è stata richiesta con nota prot. n.

0230749.U del 17 marzo 2021 e certificata dal Comune di Coriano e Montescudo – Monte Colombo competenti per territorio, con Relate di ricevimento rispettivamente prot. n. 0567817.E del 9 giugno 2021 (pubblicazione avvenuta dal 19 marzo 2021 al 28 maggio 2021) e n. 0569289.E del 9 giugno 2021 (pubblicazione avvenuta dal 22 marzo 2021 al 31 maggio 2021).

Si ritengono, in tal modo, assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa, inoltre, che, rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Rimini, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RN1 ed interessa, amministrativamente, parte dei Comuni di Coriano e di Montescudo – Monte Colombo.

Occupava una superficie geografica di ha 255,43 e SASP di ha 249,21 ed è caratterizzata da utilizzo agro-silvicolture e da aspetti ambientali tipici delle colline riminesi (vigneti e oliveti).

La ZRC presenta vocazionalità medio - alta per la starna e media per lepre e fagiano. Non rientra nell'area vocata per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq.

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona (ampia disponibilità di aree a vegetazione naturale e buona diversità ambientale), sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni culturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli per la sanità dell'ambiente,

tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicendando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea, infatti, catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasanidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernnini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli inculti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltellini o a catene determina la tritazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo), in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini dei piccoli boschi e siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti, se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno), limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive ed arboree. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali, indispensabili soprattutto per i fasanidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

È prevista l'immissione di esemplari adulti di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno provenire esclusivamente da catture locali e preferibilmente da ZRC della Valconca e Valle del Marano.


Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti preferibilmente da ZRC della Valconca e Valle del Marano.

Piano delle catture

Le catture di lepri e fagiani saranno attuabili al consolidamento di una densità minima rispettivamente di 15 e 25 capi/Kmq.

(Si allega al presente documento cartografia della zona)

Cartografia ZRC Cavallino



ZRC denominata “PIETRACUTA”

Motivazione della proposta di modifica

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023, si ritiene opportuno rimodulare i confini della ZRC Pietracuta ubicata nel territorio dell'ATC RN2, già istituita ai sensi della Delibera della Giunta regionale n. 557/2019.

Tale riperimetrazione della ZRC determina la restituzione al Territorio a gestione programmata della caccia di un'area di ha 21 e SASP di ha 21, in quanto, in tale porzione territoriale, sono state individuate delle zone di rifugio per il cinghiale e, pertanto, al fine di tutelare le attività agricole, si ritiene necessario applicare una gestione attiva della specie.

La diminuzione è comunque compensata dall'incremento di superficie della ZRC Casteldelci.

La ZRC risulta idonea per il ripopolamento dei territori contigui mediante l'irradamento naturale della piccola selvaggina stanziale; le caratteristiche morfologiche del territorio, inoltre, permettono di realizzare un'efficiente vigilanza.

Descrizione dei confini – si allega al presente documento cartografia della zona

Partendo dalla località Torello, il confine percorre la SP 258 “Marecchiese” in direzione Ponte Santa Maria Maddalena; superato il ponte, svolta a destra e segue Via Molino fino al ristorante “Spiga d'oro”; da qui, gira a destra, attraversando l'alveo del fiume e passando sulla briglia fino alla pista ciclabile; prosegue percorrendo la ciclabile in direzione “Pietracuta” fino a raggiungere il confine dell'Oasi Fiume Marecchia. Successivamente, segue il confine dell'Oasi fino al punto di partenza.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art.19, commi 5 e 6 della L.R. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 214 del 15 febbraio 2021, con la quale si propone la perimetrazione ai fini della modifica di alcune Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa ai singoli Comuni della Provincia di Rimini interessati per territorio, con apposite note via PEC, acquisite agli atti dello STACP di Rimini, per l'affissione all'Albo Pretorio telematico per almeno 70 giorni, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dalle modifiche dei confini delle ZRC/Oasi.

Si dà altresì atto che la proposta di modifica delle ZRC ed Oasi del territorio della Provincia di Rimini è stata assunta d'ufficio dallo STACP di Rimini su indicazione ed in collaborazione con ATC RN1 ed RN2 al fine di escludere, in applicazione del vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale, alcune limitate aree delle ZRC ed Oasi in questione che, nel corso del 2019 e 2020, si sono rivelate sede di “rimesse” privilegiate per i cinghiali. Le superfici restituite al territorio a gestione programmata della caccia sono state compensate; con altrettante annessioni di territorio di pari o superiore entità, in genere all'interno delle stesse aree protette interessate.

Relativamente alla ZRC “Pietracuta di sopra”, in esame, l'affissione è stata richiesta con nota prot. n. 0230765.U del 17 marzo 2021 e certificata dai Comuni di Novafeltria e San Leo competenti per territorio, con Relate di ricevimento, rispettivamente, prot. n. 0242782.E del 19 marzo 2021 (pubblicazione garantita dal 19 marzo 2021 al 28 maggio 2021) e n. 0580575.E dell'11 giugno 2021 (pubblicazione avvenuta dal 22 marzo 2021 al 04 giugno 2021).

Si ritengono, in tal modo, assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa, inoltre, che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini comprensorio omogeneo 2; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni dei Comuni di Novafeltria e San Leo. Occupa una superficie geografica di ha 206,00 e SASP di ha 117,00.

L'area presenta vocazionalità, nel complesso, media per il fagiano e bassa per la lepre. Parte del territorio è vocato per la pernice rossa.

La Zona è contigua alla Zona di Ripopolamento e cattura esistente di Ponte Santa Maria Maddalena ed all'Oasi Fiume Marecchia e, pertanto, beneficia di irraggiamento in particolare di lepri da queste.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato non è ricompreso in alcun SIC o ZPS.

Finalità/Obiettivi

Oltre agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano le seguenti finalità gestionali:

- affermazione ed incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq.;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq.,

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona, contraddistinte da aree a vegetazione naturale con la presenza di agricoltura a basso impatto ambientale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Semina di colture "a perdere"

La semina di colture agrarie, destinate all'utilizzo esclusivo da parte della piccola selvaggina stanziale, ha l'obiettivo di incrementare la capacità portante di un determinato ambiente.

Tali colture devono essere predisposte in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dalle specie.

Tutte le operazioni culturali necessarie per l'impianto dovranno prevedere l'utilizzo della strumentazione di base e, inoltre, dovranno essere praticate delle tecniche colturali tali da non pregiudicare la sanità dell'ambiente.

La scelta delle sementi dovrà orientarsi, invece, su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasanidi, si prediligono erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festucche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernnini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Trinciatura periodica della vegetazione degli inculti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare, quale gli inculti, consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili.

Tali operazioni dovranno perseguire le seguenti caratteristiche tecniche:

- Periodo di realizzazione: fine dell'inverno (fine febbraio-inizio marzo) in quanto consente un rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici dal punto di vista trofico;
- Aree interessate: margini di zone boscate o di siepi, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m;
- Frequenza degli interventi: una o due volte all'anno limitando la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco.

Ripristino e ripulitura di fossi, e sorgenti

La finalità di tale intervento è da ricercare nel mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasanidi, tuttavia dovrà essere mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che garantisce la funzione di rifugio e nidificazione per le specie di piccola selvaggina stanziale.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC è prevista, nel 2021, l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire, quindi, dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.


Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti da ZRC della Valmarecchia.

Piano delle catture

Le caratteristiche morfologiche della ZRC (presenza all'interno dell'abitato di Pietracuta, presenza della SP 258 "Marecchiese" lungo circa il 50% del confine, presenza dell'Oasi del Marecchia per almeno il 30% del confine) non favoriscono l'irradiamento nel territorio di caccia programmata. Per tale ragione, nella ZRC, qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino adeguate (lepre minimo 15 esemplari/kmq, fagiano minimo 25 esemplari/kmq), potranno essere effettuate delle azioni di cattura.

(Si allega al presente documento cartografia della zona)

Cartografia ZRC Pietracuta



ZRC denominata “RAIBANO DI SOPRA”

Motivazione della proposta di modifica

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023, si ritiene opportuno rimodulare i confini della ZRC Raibano di Sopra, ubicata all'interno del territorio dell'ATC RN1, già istituita ai sensi della Delibera della Giunta regionale n. 557/2019.

Il fine di tale riperimetrazione è quello di aumentare la superficie e la capacità riproduttiva della ZRC, compensando la riduzione della ZRC “Cavallino” e, nel contempo, di escludere una piccola porzione boschiva in cui è stata accertata la presenza di una “rimessa” per i cinghiali. L'area, così modificata, è adatta alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie stanziali; il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui ed, infine, presenta una morfologia che consente la cattura delle specie cacciabili per la successiva immissione negli A.T.C. o il reinserimento in altre zone di protezione.

Descrizione dei confini della modifica

(Si allega cartografia della zona)

Partendo dai confini della Zona di Ripopolamento approvata nel 2019, l'ampliamento comprende l'area all'interno delle seguenti strade in Comune di Coriano: Via Armellini, Via Circonvallazione, Via del Balcone e S.P.50. La riduzione proposta, invece, esclude l'area in cui è situato l'impianto di Termovalorizzazione con la porzione boschiva prospiciente, all'interno della quale è stata rilevata la “rimessa” per cinghiali; pertanto, percorrendo Via Raibano verso Raibano, nel punto in cui la strada curva a sinistra di 90 gradi e passa tra l'impianto Eternedile ed l'impianto di Termovalorizzazione, il confine prosegue a destra e segue la carraia che costeggia il fosso Raibano in direzione della sorgente, lasciando il termovalorizzatore sulla sinistra, fino ad immettersi in Via Bruscheto.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art.19, commi 5 e 6 della L.R. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 214 del 15 febbraio 2021, con la quale si propone la perimetrazione ai fini della modifica di alcune Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa ai singoli Comuni della Provincia di Rimini interessati per territorio, con apposite note via PEC, acquisite agli atti dello STACP di Rimini, per l'affissione all'Albo Pretorio telematico per almeno 70 giorni, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dalle modifiche dei confini delle ZRC/Oasi.

Si dà altresì atto che la proposta di modifica delle ZRC ed Oasi del territorio della Provincia di Rimini è stata assunta d'ufficio dallo STACP di Rimini su indicazione ed in collaborazione con ATC RN1 ed RN2 al fine di escludere, in applicazione del vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale, alcune limitate aree delle ZRC ed Oasi in questione che, nel corso del 2019 e 2020, si sono rivelate sede di “rimesse” privilegiate per i cinghiali. Le superfici restituite al territorio a gestione programmata della caccia sono state compensate, con altrettante annessioni di territorio di pari o superiore entità, in genere all'interno delle stesse aree protette interessate.

Relativamente alla ZRC “Raibano di sopra”, in esame, l'affissione è stata richiesta con nota prot. n. 0230739.U del 17 marzo 2021 e certificata dal Comune di Coriano e Misano Adriatico competenti per territorio, con Relate di ricevimento, rispettivamente, prot. n. 0567832.E del 9 giugno 2021 (pubblicazione avvenuta dal 19 marzo 2021 al 28 maggio 2021) e n. 0534581.E del 31 maggio 2021 (pubblicazione avvenuta dal 18 marzo 2021 al 27 maggio 2021).

Si ritengono, in tal modo, assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa, inoltre, che, rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto fa parte del territorio provinciale di Rimini ed è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1. Ricade nell'ATC RN1 ed interessa amministrativamente sia il Comune di Coriano, sia, seppur in piccola parte (circa 7 ettari), il Comune di Misano Adriatico. Occupa una superficie geografica di ha. 423,55 e SASP di ha 386,86 ed è caratterizzata da un utilizzo agro-silvicolturale e da aspetti ambientali tipici della collina riminese (in particolare presenta diffuse coltivazioni a vigneto ed oliveto).

L'area presenta vocazionalità medio - alta per le principali specie di fauna stanziale (in particolare lepre, fagiano e starna). Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq.

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona (ampia disponibilità di aree a vegetazione naturale e buona diversità ambientale), sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni culturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli per la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicendando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. E' opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi, invece, su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea, infatti, catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza, le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasanidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena,

segale, mais, loiutto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe. L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernnini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli inculti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare. Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la tritazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo), in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini di zone boscate, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti, se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno), limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco. A seguito di tali interventi, è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali, indispensabili soprattutto per i fasanidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

È prevista l'immissione di esemplari adulti di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno provenire esclusivamente da catture locali e preferibilmente da ZRC della Valconca e Valle del Marano.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti preferibilmente da ZRC della Valconca e Valle del Marano.

Piano delle catture

Poiché la zona in questione è sottoposta a vincolo di protezione già da diversi anni ed è sempre stata area tradizionale di catture, si prevede di programmare, già a partire dal primo anno, l'attivazione

delle catture, previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/KMQ e 25 fagiani/KMQ).

(Si allega al presente documento cartografia della zona)

Cartografia ZRC Raibano di sopra

